

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2044

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARFAGNA, BERGAMINI

Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

Presentata il 4 febbraio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si pone in linea con quanto recentemente statuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha stabilito che i genitori hanno il diritto di dare ai propri figli anche il cognome della madre.

Tale riforma si rende dunque necessaria per allineare la normativa vigente con quella degli altri Paesi membri dell'Unione europea, in molti dei quali la possibilità per la madre di trasmettere il proprio cognome al figlio è un diritto acquisito.

In Spagna vige la regola del doppio cognome, per cui ciascun individuo porta il cognome paterno insieme al primo cognome materno, fatta salva la possibilità di invertire l'ordine in caso di accordo tra i genitori o di scelta del figlio al compimento della maggiore età. In Inghilterra i genitori possono scegliere il cognome da dare al figlio, attribuendo quello paterno, materno o entrambi e addirittura un cognome diverso da quello dei genitori. In

Francia i genitori possono scegliere il cognome da attribuire al figlio optando per quello paterno, materno o per entrambi nell'ordine da essi scelto ovvero, in caso di disaccordo, attribuendo al figlio il cognome del genitore di cui è stata accertata per prima la filiazione. Risulta pertanto evidente la necessità di intervenire sulla materia anche in Italia.

Per questo con la presente proposta di legge si prevede, all'articolo 1, la modifica dell'articolo 262 del codice civile, concernente il cognome del figlio, stabilendo che il figlio assuma il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Inoltre, se il riconoscimento è stato effettuato da entrambi i genitori, il figlio può assumere il cognome di ciascuno di essi.

L'articolo 2 interviene, modificandolo, sull'articolo 156-*bis* del codice civile. La normativa vigente prevede che il giudice possa vietare alla moglie l'utilizzo del cognome del marito qualora risulti a lui

gravemente pregiudizievole, così come possa autorizzare la moglie a non usare il cognome del marito qualora dall'uso possa derivarle grave pregiudizio. Tuttavia, non viene fatto alcun riferimento al figlio o ai figli dei coniugi che, parimenti, subiscano un grave pregiudizio dall'uso del cognome di uno dei genitori. Si intende quindi dare

la possibilità al minore o ai minori, nei confronti dei quali il tribunale abbia dichiarato la decadenza di uno dei genitori dalla potestà genitoriale per comportamento gravemente pregiudiziale nei confronti del minore, di utilizzare il cognome del genitore al quale lo stesso o gli stessi sono affidati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 262. — (*Cognome del figlio*). — Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, il figlio può assumere il cognome di ciascuno di essi.

Se la filiazione nei confronti di un genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte dell'altro genitore, il cognome del genitore che ha effettuato il riconoscimento successivo, ovvero nei confronti del quale è stata accertata successivamente la filiazione, può essere aggiunto, con il consenso di entrambi i genitori, a quello del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio. In caso di disaccordo tra i genitori, il cognome del genitore che ha riconosciuto il figlio per ultimo segue quello preesistente ».

ART. 2.

1. All'articolo 156-*bis* del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« In seguito a provvedimento del tribunale che dichiara la decadenza di uno dei genitori dalla potestà genitoriale sul figlio, per comportamento gravemente pregiudizievole nei confronti del minore, il giudice può altresì autorizzare il minore all'uso del cognome del genitore affidatario ».

€ 1,00



17PDL0021560